PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2020001727 del 13/10/2020

Adozione	Istruttoria
Dirigente del Settore: **Antonella Gentile**	Dirigente: **Antonella Gentile** RUP/Istruttore: **rossana martire**

Oggetto

Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e riferita ai titoli abilitativi di cui alle lett. a, c, e, g, comma 1, art. 3 del medesimo DPR. Modifica sostanziale dell'AUA n. 15001200 del 04/06/20015 per come successivamente modificata ed integrata.
Ditta: Calabria Calcestruzzi S.r.L.. Ubicazione Stabilimento: C.da Petrini s.n.c., nel Comune di Luzzi (CS) - Sede legale: Via L. da Vinci Comune di Rende (CS).
Attività: Produzione conglomerati bituminosi, frantumazione inerti, recupero rifiuti speciali non pericolosi.
Cod. univ. Suap: 576

IL DIRIGENTE

Premesso:

CHE, il D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale , a norma dell' articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 "* , ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale;

CHE, l'art. 2, comma 1 lett b) del DPR 59/2013, in assenza di diversa Autorità stabilita da normativa regionale, individua la Provincia quale l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA);

CHE, la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, n. 49801 ha fornito ulteriori *"…chiarimenti sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) "*;

CHE, con Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 11 Agosto 2015, è stato adottato, su tutto il territorio regionale, un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto:

CHE, con Determinazione R.G. n. 15001200 del 04/06/2015, questo Ufficio, ha adottato, su istanza di parte, il provvedimento di AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativo al rinnovo dell'iscrizione al N° 8/2009 del Registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e all' autorizzazione allo scarico nel Fiume Mucone delle acque reflue, ai sensi degli artt. 216 - 269 - 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., successivamente modificata e integrata in maniera non sostanziale, in applicazione dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, dalle Determinazioni: R.G. n. 15001979 del 22/09/2015, R.G. n. 15002546 del 09/12/2015, N° 2019000675 del 08/05/2019 (Cod. univ. SUAP N. 545), N° 2019001716 del 10/10/2019 (Cod. univ. SUAP N. 592), indicando come titolare il Sig. Giuseppe Grimoli nato a Cosenza il 05/11/1966 e residente in Via Leonardo da Vinci, 14/G – Rende, in qualità di legale rappresentante della Ditta Calabria Calcestruzzi Srl - Sede legale: Via L. da Vinci nel Comune di Rende - Sede Operativa: Loc. Petrini nel Comune di Luzzi;

CHE, il SUAP del Comune di Luzzi ha rilasciato il titolo abilitativo alla Ditta in oggetto in data 16/06/2015, tramite PEC, in applicazione dell'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013;

CHE, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Luzzi, in applicazione dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, ha trasmesso a questo Ufficio, in data 08/10/2019, per mezzo della piattaforma Calabria SUAP, l'istanza di modifica sostanziale della AUA adottata con Determinazione R.G. n. 15001200 del 04/06/2015 e l'allegata documentazione tecnica (cod. univ. 576), inoltrata dal Sig. Giuseppe Grimoli cod. fiscale GRMGPP66S05D086R, nato a Cosenza, il 05/11/1966, in qualità di legale rappresentante della Ditta Calabria Calcestruzzi S.r.L. (Partita IVA 01467660781) - Ubicazione attività: Loc. Petrini nel Comune di Luzzi - Sede legale: Via L. da Vinci Comune di Rende, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, c. 1, lett. a) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione agli scarichi (fuori pubblica fognatura) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152;
• art. 3, c. 1, lett. e) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. – comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
• art. 3, c. 1, lett. g) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. – comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CHE, relativamente ai titoli di cui alle lett. a) e g), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii., la Provincia interviene nel procedimento anche in qualità di "soggetto competente in materia ambientale", così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;

CHE, relativamente al titolo di cui alla lett. e) comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii., il Comune di Luzzi interviene nel procedimento in qualità di "soggetto competente in materia ambientale", così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;

CHE, relativamente al titolo di cui alla lett. c, comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii., la Regione Calabria interviene nel procedimento in qualità di "soggetto competente in materia ambientale", così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;

CHE, la suddetta richiesta, da parte della Ditta, di modifica sostanziale della sopracitata AUA consiste nell'eliminazione dell'impianto di produzione conglomerato cementizio, nell' introduzione di un ulteriore impianto di frantumazione inerti e nella riduzione dei piazzali di pertinenza dello stabilimento con una modifica di tipo spaziale riferita ad una diversa distribuzione delle aree interne allo stabilimento.
Durante i lavori della Conferenza di Servizi, è stato chiarito dalla Ditta che la variazione dovuta alla riduzione del piazzale, si è resa necessaria in quanto una porzione del piazzale, già in possesso della Ditta Calabria Calcestruzzi Srl, è stato ceduto alla Ditta AGE & C Srl (oggetto di altro procedimento amministrativo - Cod. univ. SUAP N. 589) la quale istallerà un nuovo impianto per la produzione di conglomerato bituminoso e le acque reflue prodotte saranno convogliate nell'impianto della Ditta Calabria Calcestruzzi Srl.

Considerato che:

• per il procedimento di AUA di che trattasi, la Provincia di Cosenza per effetto del combinato disposto degli artt.14 e successivi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 c.7 del DPR n. 59/2013, ha indetto, in prima seduta, con la nota n. 5096 del 10/02/2020, per il giorno 24/02/2020 la Conferenza di Servizi (CdS) per l'esame congiunto della documentazione tecnica allegata all'istanza, al fine di acquisire le determinazioni di stretta competenza di tutti gli Enti e i soggetti coinvolti nel procedimento;
• in data 24/02/2020, così come indicato nella nota provinciale di cui al punto precedente, si teneva la prima riunione in ordine alla CdS sopra richiamata, durante la quale la medesima Conferenza "*…preso atto dell'assenza di ARPACal, del Comune di Luzzi e dell'ASP, considerata la necessità che tutti gli Enti coinvolti nel procedimento esprimano, compiutamente, il proprio parere di competenza… rinviava i lavori in una successiva seduta da tenersi in data 16/03/2019… "*;
• in data 09/03/2020, la Provincia di Cosenza, in qualità di Autorità competente ai fini dell' adozione del provvedimento finale, avuto riguardo della "*difficile situazione sanitaria venutasi a creare per il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e del 08/03/2020, vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n° 3 del 08/03/2020, visto l'avviso del Presidente della Provincia di Cosenza del 09/03/2020 rinviava "…a data da destinarsi i lavori della conferenza di servizi prevista per la data 16/03/2020… "*;
• con nota n. 5172 del 27/05/2020, il Comune di Luzzi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.241/90 e ss. mm. ed ii., indiceva la Conferenza Decisoria in forma asincrona e modalità asincrona;
• in riferimento alla comunicazione comunale di cui al punto precedente, lo scrivente Ente, in data 10/06/2020, per mezzo della piattaforma Calabria SUAP, comunicava "*…che la stessa è stata operata in assenza di specifica competenza. Ricorrendo i presupposti e le condizioni di cui al comma 7 dell'*

art. 4 del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii., è espresso compito dell'Autorità Competente, ovvero la Provincia di Cosenza, convocare la Conferenza dei Servizi… " . Invitava pertanto il Comune di Luzzi ad *"…annullare, in autotutela, la convocazione di cui alle premesse, e attendere nuova comunicazione da parte dello scrivente Ufficio… "*;

• in data 18/06/2020, per il tramite della piattaforma Calabria SUAP, il Comune di Luzzi riscontrava la comunicazione provinciale di cui al punto precedente, annullando le determinazioni della nota comunale n. 5172 del 27/05/2020 in premessa richiamata e comunicando, contestualmente, di rimanere in attesa di specifica comunicazione da parte del competente Ufficio Provinciale ai fini di una nuova indizione della Conferenze di Servizi;

• questo Settore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.14 e successivi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., dell'art. 269 c.3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 c.7 del DPR n. 59/2013, convocava, in seconda seduta, con la nota n. 21103 del 06/07/2020, per il giorno 22/07/2020 la Conferenza di Servizi (CdS) per l'esame congiunto della documentazione tecnica allegata all'istanza, al fine di acquisire le determinazioni di stretta competenza di tutti gli Enti e i soggetti coinvolti nel procedimento;

• nelle date del 22/07/2020, 03/08/2020 e 16/09/2020, in II, III e IV seduta, si tenevano i lavori relativi alla Conferenza di Servizi di cui al punto precedente;

• nel corso della seduta del 16/09/2020, la Conferenza:

o Preso atto che dall'istanza di che trattasi risultava *"…che il piazzale a servizio dello stabilimento della ditta Calabria Calcestruzzi Srl sarà ridotto in quanto su una porzione dello stesso insisterà … un nuovo impianto per la produzione di conglomerato bituminoso gestito dalla Ditta AGE & C Srl, oggetto di altro procedimento amministrativo (prat. N. 589), direttamente connesso a questo. "*;

o Acquisita la comunicazione, di natura endoprocedimentale, rilasciata dall'ASP del 19/08/2020 Prot. 75984, trasmessa dal Comune di Luzzi mediante la piattaforma telematica CalabriaSuap, con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale *"…esprime parere sanitario favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale… "*;

o Acquisito il parere endoprocedimentale rilasciato da ARPACal di cui alla nota n. 27021 del 31/07/2020, trasmesso dal Comune di Luzzi mediante la piattaforma telematica Calabria SUAP, mediante il quale l'Agenzia Regionale *"…rilascia parere di competenza favorevole con… raccomandazioni "*;

o Acquisito il parere endoprocedimentale rilasciato dal Comune di Luzzi, di cui alla nota n. 7360 del 23/07/2020, attestante quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

o Preso atto, con riferimento al titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii., del parere favorevole con prescrizioni,reso dalla competente Provincia di Cosenza, in ordine allo scarico delle acque reflue, in sede di Conferenza;

o Preso atto, con riferimento al titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii., del parere favorevole con prescrizioni reso dalla competente Regione Calabria, in ordine alle emissioni in atmosfera, in sede di Conferenza;

o Preso atto, con riferimento al titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii., del provvedimento comunale n. 7361 del 23/07/2020, in ordine alle emissioni acustiche, atto trasmesso mediante la piattaforma Calabria Suap in pari data (in atti);

o Preso atto, con riferimento al titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii., del parere favorevole con prescrizioni reso dalla competente Provincia di Cosenza, in ordine al recupero dei rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, in sede di Conferenza;

ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., ha espresso parere positivo relativamente all'istanza di cui

all'oggetto.

Valutato:

pertanto che sussistono i presupposti per concludere positivamente il procedimento amministrativo adottando il provvedimento di AUA richiesto che sostituisce, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013, i titoli abilitativi di cui alle summenzionate lett. a, c, e, g, comma 1, art. 3 del medesimo DPR;

TUTTO CIO' PREMESSO
Visti gli atti;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
Vista la L.R. del 3 ottobre 1997, n. 10;
Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
Visto il D.M.5/2/1998 modificato ed integrato dal D.M. n. 186 del 05-04-2006;
Visto il D.M. 350/98;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale della Calabria n.427 del 23.06.2008;
Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14/05/1998;
Visto il D.P.R. n.59/2013;
Visto il DM n.69 del 28/03/2018;
Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto, il Decreto del Presidente n. 26 del 31/10/2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali.

Reso sul presente atto:
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;

DETERMINA

di adottare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii, il Provvedimento di modifica sostanziale della AUA adottata con Determinazione R.G. n. 15001200 del 04/06/2015, indicando quale titolare del medesimo provvedimento il Sig. Giuseppe Grimoli nato a Cosenza il 05/11/1966, in qualità di legale rappresentante della Ditta Calabria Calcestruzzi S.r.L., che svolge l'attività di "Produzione conglomerati bituminosi, frantumazione inerti, recupero rifiuti speciali non pericolosi" presso lo stabilimento ubicato nel Comune di Luzzi (CS), C.da Petrini s.n.c., relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

I. art. 3, c. 1, lett. a) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione agli scarichi (fuori pubblica fognatura) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

II. art. 3, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

III. art. 3, c. 1, lett. e) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. – comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

IV. art. 3, c. 1, lett. g) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. – comunicazioni in materia di rifiuti di cui

agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESCRIVE

1. Relativamente al titolo di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013, (scarico delle acque reflue industriali, prodotte dalla Ditta istante e comprensive dello scarico industriale derivante dallo stabilimento della Ditta AGE & C Srl, nel corpo idrico recettore denominato Fiume Mucone nel punto di scarico avente coordinate 39°23'37" ed 3°47'04"), il rispetto di quanto previsto dalla Provincia di Cosenza, soggetto competente in materia ambientale, così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c) del medesimo DPR, ed espressamente chiarito nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 16/09/2020 e riportato nell'**Allegato 1** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. Relativamente al titolo di cui alla lett. c), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), il rispetto di quanto stabilito dalla competente Regione Calabria in sede di Conferenza di Servizi del 16/09/2020 ed espressamente riportato nell'**Allegato 2** al presente atto, nonchè di quanto ulteriormente prescritto da ARPACal, con la nota n. 27021 del 31/07/2020 (**Allegato 3**), così come espressamente stabilito dalla medesima Regione Calabria in sede di Conferenza - gli allegati sopra richiamati sono da intendersi parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;

3. Relativamente al titolo di cui alla lett. e), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 (comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447), il rispetto di quanto previsto dal provvedimento Comunale n. 7361 del 23/07/2020, rilasciato dal competente Settore Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Luzzi, nonchè di quanto attestato dalla medesima Ditta nella Relazione di Impatto Acustico (**Allegato 4**) - documenti allegati in copia al presente provvedimento e parte integranti e sostanziali dello stesso;

4. Relativamente al titolo di cui alla lett g), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 (comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del DLgs 152/2006, iscrizione al N° 8/2009 del Registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata), il rispetto di quanto previsto dalla Provincia di Cosenza, soggetto competente in materia ambientale così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c) del medesimo DPR, ed espressamente riportato nell'**Allegato 5** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

5. Relativamente a tutti i titoli abilitativi prescrive il rispetto di quanto qui di seguito riportato:

   a. il titolare è tenuto a comunicare tempestivamente, a questo Ente per il tramite del SUAP del Comune Competente, eventuali variazioni relative alla titolarità della gestione dell'impianto, nonché ulteriori modifiche di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale e/o sede legale, corredando la stessa con la relativa documentazione attestante quanto dichiarato;

   b. L'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere sempre conservata in copia presso l' impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;

   c. L'AUA sarà valida per un periodo pari a **15 (quindici) anni** a decorrere dalla dita di rilascio da parte del competente Ufficio SUAP per come disposto dall'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii, ed il titolare ne deve chiedere il rinnovo secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 5 comma 1 del medesimo DPR;

   d. Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche dell'attività o dell'impianto deve esserne data

preventiva comunicazione all'Autorità competente, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del DPR 59/2013.

SI RISERVA

di adottare, anche a seguito di opportuna comunicazione dei soggetti competenti in materia ambientale, ogni ulteriore provvedimento in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, delle norme tecniche e delle condizioni di Legge, fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne la protezione della salute pubblica della sicurezza dei lavoratori.

Il presente provvedimento sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale adottata da questo Settore in data 04/06/2015 N. R.G. 15001200 per come modificata e integrata dalle successive determinazioni R.G. n. 15001979 del 22/09/2015, R.G. n. 15002546 del 09/12/2015, N° 2019000675 del 08/05/2019, N° 2019001716 del 10/10/2019. Le summenzionate Determinazioni, pertanto, devono intendersi revocate.

Si precisa che, eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione progettuale presentata, implicano la responsabilità anche penale, dei progettisti, ed in ogni caso inficiano la validità della presente Autorizzazione.

Il presente provvedimento non esonera la Ditta dal dotarsi delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta e quanto altro previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività e rilasciate dagli Enti preposti, non ricompresi tra quelli elencati all'art. 3 del DPR 59/2013, in mancanza dei quali o in caso di diniego, di scadenza, di revoca o di annullamento degli stessi, esso decade.

Nel caso di cessazione dell'attività, il gestore dello stabilimento, come sopra identificato, dovrà trasmettere specifica comunicazione in merito al competente Suap comunale, che provvederà, tempestivamente, a notiziare tutti gli Enti coinvolti nel procedimento onde consentire loro l' eventuale l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli Uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 195/2005, sono il SUAP del Comune di Luzzi ed il Settore Ambiente della Provincia di Cosenza, con sede in Piazza XV Marzo - 87100 Cosenza.

Gli elaborati tecnici allegati all'istanza di AUA sono presenti sulla piattaforma CalabriaSuap (Comune di Luzzi, codice univoco n. 576).

Ai sensi dell'art. 3, della L.241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto si può presentare, nei modi di legge, ricorso alternativamente al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Luzzi che, assicurato l' eventuale assolvimento dell'imposta di bollo e le verifiche di cui al Decreto Legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii, lo rilascerà al gestore dello stabilimento, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 e, contestualmente, lo trasmetterà a questo Ente, alla Regione Calabria, all'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'ASP di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, al Sindaco del Comune di Luzzi per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze.

Cosenza, 13/10/2020

Il Dirigente
Avv. Antonella Gentile

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e

del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.